

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Mobilità e Trasporti Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. No vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo 01170506680735 del 07/02/2020 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.80630 del 10/02/2020

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Carducci n.9 in Mestre Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Ditta Brollo Traslochi con sede in Mestre (VE), Corso del Popolo n. 159 ha fatto richiesta per l'occupazione temporanea di suolo pubblico al Corpo di Polizia Locale con prot. n. 77257 del 07/02/2020 per operazioni di trasloco in via Carducci n. 9 a Mestre Venezia;
- l'impresa esecutrice ha fatto richiesta di ordinanza per effettuare le operazioni di trasloco in via Carducci n. 9 a Mestre Venezia;

Considerato che:

- il Corpo di Polizia Locale di Venezia Servizio di Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Città di Terraferma Nucleo Polizia Edilizia Città di Terraferma ha rilasciato le concessioni di occupazione temporanea di suolo pubblico con prot. n. 79262 del 09/02/2020 per il giorno 19/02/2020 dalle ore 0800 alle ore 13,00 per un'area di dimensioni: 14,00x2,00 m. in via Carducci n. 9 Mestre Venezia;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario occupare temporaneamente parte della carreggiata stradale e del marciapiede, senza inibire la circolazione veicolare e pedonale in via Carducci n.9 a Mestre Venezia;

Ravvisata l'opportunità di posticipare l'inizio dei lavori modificando la circolazione dalle ore 9,00, al fine di consentire il deflusso dei veicoli nell'ora si punta del mattino;

Verificato come da provvedimento di occupazione di suolo pubblico che il richiedente dovrà garantire il transito veicolare e pedonale;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata con marca da bollo n.01170506680724 del 07/02/2020 annullata dall'istante come dichiarato dalla Ditta Brollo Traslochi e acquisita con prot. n. 80630 del 10/02/2020;
- la nota inoltrata al Corpo di Polizia Locale in data 13/02/2020;
- i provvedimenti di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciato dal Corpo di Polizia Locale con prot. n.79262 del 09/02/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo nº 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";







- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

- 1. regolamentare la circolazione in via Carducci n. 9, secondo le seguenti disposizioni:
- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 1.2 e lavorazioni saranno eseguite con modalità di gestione della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n.64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002,"Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento Temporaneo" adeguando i limiti di velocità a 30 km/h, predisponendo apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri, al fine di non interdire il traffico veicolare e la fluidità della circolazione;
- 1.3 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- 1.4 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire il transito ai mezzi di soccorso in caso di emergenza;
- 1.5 è fatto obbligo all'impresa di rispettare le prescrizioni del provvedimento di occupazione di suolo pubblico di cui in premessa;
- quando i lavori interferiscono con fermate del Servizio di Trasporto Pubblico Locale è fatto obbligo all'impresa esecutrice di contattare la Società ACTV S.p.A. al fine di concordare eventuali modifiche e spostamenti alle stesse;
- 3 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di non interrompere o ostacolare i servizi di trasporto pubblico locale;
- 4 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
 - 5 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili"e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;





Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Mobilità e Trasporti Servizio Sportello Mobilità Terrestre

6 prescrizioni a carattere generale:

- 6.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 6.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 6.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 6.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 6.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 6.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 6.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 6.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del giorno 19/02/2020.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.





Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Mobilità e Trasporti Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 14 febbraio 2020

IL DIRIGENTE arch. Loris Sartori (*atto firmato digitalmente)



